

**CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELLA RETE FORMATIVA ALLE STRUTTURE
NON APPARTENENTI ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI PER I MEDICI IN
FORMAZIONE SPECIALISTICA**

TRA

- L'Università degli Studi di Sassari, C.F. 00196350904 nella persona del legale rappresentante, Rettore Prof. Gavino Mariotti, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;
- L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro n. 10, P.IVA 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano, in qualità di Legale Rappresentante;

E

- **Smeralda RSA di Padru** con sede legale in Padru (SS), Via Vivaldi n 15, P. IVA 02208900205 rappresentata dal Dott. Federico Guidoni nato a Orbetello il 22/11/1975 in qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSA

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/80, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n. 368 del 17/08/99, che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica all'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione;

VISTO l'art. 38 del D.Lgs. n. 368 del 17/08/99, che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria" e in particolare l'art. 3, comma 7;

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.6.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 12.7.2017 che adotta il nuovo Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari in applicazione del D.Lgs. n. 517/1999;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27/04/07, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTA la Deliberazione n. 31/9 del 17/06/15 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le linee di indirizzo relative all'incorporazione nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari del Presidio Ospedaliero "SS. Annunziata";

CONSIDERATO che le Scuola di Specializzazione Medica dell'Università degli Studi di Sassari hanno interesse ad estendere la propria rete formativa, attraverso la stipula di specifiche convenzione a strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari;

CONSIDERATO che **Smeralda RSA di Padru**, ha manifestato la propria disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell'Università degli Studi di Sassari;

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Sassari rispettivamente nelle date del 21 novembre 2013 e del 27 novembre 2013, con le quali viene approvato lo schema della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Smeralda RSA di Padru, di seguito denominato Azienda Convenzionata, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, di seguito denominata Università, e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito denominata A.O.U., le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative dei medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell'Università degli Studi di Sassari.

Art. 2

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1 per le esigenze formative della Scuola in questione e per l'espletamento delle attività complementari od integrative di quelle svolte nell'ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione in Geriatria, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione.

Art. 3

Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all'art. 1 saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola, in accordo con i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.

Il Direttore della Scuola si impegna a comunicare all'A.O.U. e all'Azienda Convenzionata i nominativi dei medici in formazione nonché il loro periodo di formazione specialistica.

Art. 4

L'attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi, che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, dovranno essere preventivamente concordati dal Consiglio della Scuola e dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.

L'attività e gli interventi dovranno essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall'Università. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

L'attività tutoriale svolta dai Dirigenti sanitari a favore dei medici in formazione specialistica costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di

struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale, ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.L.gs. n. 368 del 17/08/99 e per l'eventuale attribuzione di crediti ECM.

Art. 5

Al fine di consentire all'Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto da contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata dovranno inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università l'attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno.

L'attività del medico in formazione specialistica non potrà, in nessun caso, sostituire quella del personale di ruolo del reparto o di servizio.

Art. 6

L'Università assolve alle prescrizioni di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81 del 2008 ('Sorveglianza Sanitaria') per quanto concerne la generica idoneità degli studenti in formazione alle mansioni di tirocinante in formazione obbligatoria laddove ritenuto necessario di concerto con il medico competente dell'Azienda ospitante.

Art. 7

L'Azienda Convenzionata, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi, per l'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle medesime condizioni del proprio personale.

Gli estremi identificativi dell'assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all'Università e all'A.O.U. dall'Azienda Convenzionata.

L'A.O.U. provvede ad anticipare i costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo, sia nelle proprie strutture sia nelle altre strutture di cui alla presente convenzione, salvo rimborso da parte dell'Azienda Convenzionata per i periodi di formazione espletati presso la medesima Azienda. Il costo relativo alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL, anticipato dall'A.O.U., dovrà essere rimborsato da parte dell'Azienda Convenzionata entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione del periodo di formazione fuori rete di ciascun specializzando.

Art. 8

Per il personale che svolge attività in Strutture convenzionate del Servizio Sanitario Nazionale, la Facoltà di Medicina e Chirurgia delibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l'affidamento con titolarità di corsi di insegnamento sia l'affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Per l'affidamento dei predetti compiti di attività didattica frontale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio della Scuola valuta l'esperienza didattica e l'attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della scuola.

Art. 9

Il medico in formazione deve presentare al Consiglio della Scuola un "Progetto formativo" accompagnato dalla documentazione rilasciata dalla struttura ospitante; tale progetto deve rientrare nel piano di formazione previsto per l'anno di corso.

Il Consiglio della Scuola valuta la congruità del progetto, verifica se l'attività indicata possa in alternativa essere svolta all'interno delle strutture della Scuola e, infine, autorizza la frequenza esterna. In determinati periodi dell'anno l'autorizzazione alla frequenza esterna implica l'impossibilità alla frequenza teorica e, di conseguenza, il Consiglio della Scuola deve esprimersi in merito all'esonero di tale frequenza.

Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e, conseguentemente, lo stesso continua a godere del

trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall'art. 5.

Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna dovrà seguire le indicazioni proposte dai tutori, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi o altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, redigere una relazione finale sull'attività di formazione svolta, da consegnare agli uffici competenti entro dieci giorni dal rientro in sede.

Art. 10

L'Università dichiara di conoscere le previsioni di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni (il "Decreto") ed è consapevole che tale Decreto prevede la responsabilità diretta del soggetto ospitante per i reati commessi, tra gli altri, dai propri dipendenti, consulenti, fornitori e altre terze parti in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. L'Università prende atto che il soggetto ospitante ha adottato un proprio Codice etico e dichiara di essere stato informato che è possibile ottenere copia cartacea ed integrale dello stesso, rivolgendosi direttamente al soggetto ospitante, oppure visitando il suo sito www.korian.it.

L'Università si impegna sin d'ora a tenere un comportamento conforme alle previsioni contenute nel Decreto e ai principi richiamati dal Codice Etico del soggetto ospitante. L'inosservanza da parte dell'Università di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto e/o del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione e legittimerà il soggetto ospitante a risolvere la stessa con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato Decreto.

Art. 11

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda Convenzionata.

Art. 12

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'A.O.U. di Sassari, salvo l'anticipo dei costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nell'Azienda Convenzionata. Come previsto ai sensi dell'art. 7 della presente convenzione i costi suddetti, anticipati dall'A.O.U., verranno rimborsati dall'Azienda Convenzionata esclusivamente per i periodi di formazione espletati presso la medesima Azienda.

Art. 13

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e resterà in vigore fino a quando una delle parti non ne dia formale disdetta.

ART. 14

I medici in formazione specialistica nell'espletamento della propria attività sono tenuti al rispetto della normativa sulla privacy prevista dal Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs n.196/2003 e ss.mm.ii .

ART. 15

Per eventuali controversie giudiziarie il foro competente è in esclusiva quello di Sassari.

ART. 16

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e da n. 16 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'Azienda Convenzionata.

Letto confermato e sottoscritto,

Università degli Studi di Sassari
Il Rettore
(Prof. Gavino Mariotti)

Azienda Ospedaliero Universitaria di
Sassari
Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Lorenzo Spano)

Smeralda RSA di Padru
Il Presidente
(Dott. Federico Guidoni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.